DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO E DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 28

Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte

Il presidente designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunita', fissa udienza per l'audizione dell'istante. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico ministero, questi puo' depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e puo' invitare l'istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonche' a notificare l'istanza ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.

---------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 4 luglio 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
Titolo	IV — Del procedimento in camera di consiglio
Capo	II — del procedimento
Sezione	I — Del procedimento in confronto di una parte sola
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2003/art-28-fissazione-dell-udienza-per-l-audizione-della-parte/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it